



***Comune di Pogliano Milanese***

***Città Metropolitana di Milano***



## ***REGOLAMENTO***

**PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE**

***Approvato con Deliberazione C.C. n. 51 del 29.11.2018***

## **INDICE**

**Art. 1 – Finalità**

**Art. 2 – Competenza in materia di riprese audio-video**

**Art. 3 – Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche**

**Art. 4 – Informazione e Privacy**

**Art. 5 – Sicurezza delle banche dati e loro trattamenti**

**Art. 6 – Gestione dei disservizi**

**Art. 7 – Norme di rinvio**

**Art. 8 – Entrata in vigore**

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il Comune di Pogliano Milanese, perseguendo le finalità di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva e radiofonica delle riunioni del Consiglio Comunale.
3. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta *streaming* attraverso il sito istituzionale del Comune.
4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

## **Art. 2 – Competenza in materia di riprese audio-video**

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Sindaco.
2. Il Sindaco ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

## **Art. 3 – Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche**

1. Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso ha il compito di:
  - ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
  - sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta, ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
  - vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente Regolamento.
2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo *web*, effettuate direttamente dall'Ente, s'intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Sindaco ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.
3. I soggetti terzi, esterni all'Ente, che – per motivi vari – in ossequio al diritto di cronaca e/o informazione, vorranno eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale, dovranno presentare apposita richiesta scritta, in cui dovranno essere chiaramente evidenziati:
  - modalità delle riprese e della successiva trasmissione (*web*, diretta, differita, ecc.);
  - finalità perseguite;
  - dati anagrafici del responsabile del trattamento dei dati;
  - attestazione della presa visione del presente Regolamento e dichiarazione d'impegno al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso;
  - dichiarazione di assunzione di piena responsabilità civile e penale per l'utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.

Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Sindaco e presentata direttamente al protocollo dell'Ente o inviata a mezzo email/PEC.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno due giorni prima dello svolgimento del Consiglio Comunale; per i soggetti, la cui attività di ripresa non si limita alla singola seduta, dovrà indicare il termine massimo per cui si chiede l'autorizzazione.

4. Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Sindaco, il quale, pur avendo la facoltà di specificare eventuali indicazioni operative, dovrà in ogni caso pronunciarsi in forma scritta entro un termine ragionevole al fine di consentire l'esercizio del diritto alla ripresa.  
L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.  
Eventuale diniego alle operazioni di videoripresa dovrà essere motivato in forma scritta.
5. L'autorizzazione da parte del Sindaco comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di *privacy* ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso ad esclusivo carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
6. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive s'impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovrimpressione.
7. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà di conseguenza dal relativo diritto.

#### **Art. 4 – *Informazione e Privacy***

1. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.
2. All'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, al fine di informare il pubblico e i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza.
3. E' fatto divieto riprendere il pubblico, limitandosi ad inquadrare lo spazio (emiciclo) riservato al Consiglio Comunale.
4. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili; pertanto è fatto obbligo a tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese

audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono allo stato di salute, all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, alla vita e alle abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli "sensibili", vadano a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

5. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Sindaco, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito delle competenze allo stesso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

### ***Art. 5 – Sicurezza delle banche dati e loro trattamenti***

1. Le operazioni di registrazione audio/video saranno messe a disposizione dei cittadini "in diretta streaming" sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, mentre un file audio/video sarà reso disponibile "on-line" secondo la modalità "archivio".
2. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale saranno diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione.
3. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Sindaco - quale legale rappresentante pro-tempore del Comune di Pogliano Milanese, è individuato Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente regolamento.
4. Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione ed aggiornamento della rete civica comunale è parimenti individuato quale Responsabile del trattamento dati acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.
5. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del Responsabile del trattamento dei dati.

### ***Art. 6 – Gestione dei disservizi***

1. I lavori del Consiglio dovranno procedere, e non potranno essere in nessun caso interrotti, in presenza di un mal funzionamento o di rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

### ***Art. 7 – Norme di rinvio***

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal garante della *Privacy* in materia di pubblicazione di dati della pubblica Amministrazione sul web.
2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul funzionamento del Consiglio Comunale.

### **Art. 8 – *Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.